



Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per la trasformazione digitale
Il Capo del Dipartimento

DECRETO DI APPROVAZIONE

Riparto di risorse da assegnare ai Comuni per l'integrazione nell'ANPR delle **Liste elettorali** e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 per la realizzazione dell'intervento PNC - A.1.1 *Rafforzamento Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini"* - Finanziato con risorse del FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR

Decreto n. 18/2023 - PNC

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";

VISTO il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 7, comma 5, in base al quale per le strutture affidate a Ministri o Sottosegretari, le responsabilità di gestione competono ai funzionari preposti alle strutture medesime, ovvero, nelle more della preposizione, a dirigenti temporaneamente delegati dal Segretario generale, su indicazione del Ministro o Sottosegretario competente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale", di seguito CAD ed in particolare, l'articolo 62, comma 2-ter, che prevede l'integrazione in ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e s.m.i., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2023 concernente l'adozione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023 concernente l'adozione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.)";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", e, in particolar modo, l'articolo 47, concernente l'Agenda digitale italiana;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali";

VISTA la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza";

VISTA la legge 20 aprile 1999, n. 120, recante "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di seguito ANPR, e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 267 del 15 novembre 2022, recante "Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223";

VISTA la Circolare del Ministero dell'interno n. 118/2022 del 21 novembre 2022 recante le istruzioni per la trasmissione dal 1° dicembre 2022 dei dati degli elettori da parte dei Comuni mediante i servizi resi disponibili da ANPR

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2019;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, che istituisce il Dipartimento per la trasformazione digitale quale struttura di supporto del Presidente del Consiglio dei ministri per la promozione e il coordinamento delle azioni di Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese, assicurando il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Senatore Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, con il quale al predetto Sottosegretario è stata conferita la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;

VISTO l'art. 2, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2022, ai sensi del quale il Sottosegretario, per lo svolgimento delle funzioni, si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178 e s.m.i., recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante "Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia", notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

VISTA in particolare la Tabella A del citato decreto 6 agosto 2021, così come modificata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 febbraio 2023, che individua il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.4. "Servizi digitali e cittadinanza digitale" - Misura 1.4.4 "Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)";

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Unità di Missione dedicata alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di propria competenza, ai sensi dell'art.8, comma, 1 del citato decreto-legge 77/2021 e del decreto del Presidente del Consiglio del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.133 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";

VISTO in particolare l'art.10, comma 4, del citato decreto-legge 121/2021 che prevede la possibilità di utilizzare le opzioni di semplificazione dei costi nell'ambito del PNRR: *"Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO l'Accordo di collaborazione stipulato il 27 settembre 2021 nell'ambito della Misura 1.4.4 "Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) tra il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, con il quale sono state disciplinate le modalità di collaborazione ai fini della realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dall'ANPR;

VISTO il Comitato di Monitoraggio istituito ai sensi dell'articolo 4 del citato Accordo;

VISTO l'articolo 3, comma 3, lettera a) del citato Accordo di collaborazione ove è previsto che il Dipartimento per la trasformazione digitale è impegnato a realizzare, affidandole a SOGEI – Società generale d'informatica S.p.A., in conformità a quanto previsto dai citati artt. 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 con uno o più contratti, le attività indicate all'Allegato 1 dell'Accordo, mettendo a disposizione le risorse economiche nei limiti dal medesimo indicati, a valere sulle risorse previste per la Misura 1.4.4 "Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme

nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)";

VISTA la Convenzione stipulata in data 27 giugno 2022 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e SOGEI (Società generale d'informatica S.p.A) per la realizzazione del progetto di rafforzamento dell'Anagrafe Nazionale della popolazione residente (ANPR), relativa alla Misura 1.4.4. della Missione 1, Componente 1 del PNRR;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59/2021, che approva il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022 – 2024 e, in particolare è stato istituito il capitolo 948 "*Somme destinate alla realizzazione dei programmi e interventi relativi ai servizi digitali e alla cittadinanza digitale provenienti dal fondo complementare PNRR*" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2022/2023, per l'intervento Rafforzamento della Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "Servizi digitali e esperienza dei cittadini" previsto dal Fondo Complementare del PNRR di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito nella L. n. 101 del 1° Luglio 2021";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, attuativo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 che ha individuato per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché le relative modalità di monitoraggio;

VISTO in particolare, l'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 che dispone che "*Per il monitoraggio di ciascun programma cofinanziato è utilizzato il sistema REGIS di cui all'articolo 1 comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e si applica la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

CONSIDERATO che il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, nell'ambito del fondo complementare al PNRR finalizzato al rafforzamento delle iniziative della Misura M1C1 - Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*", prevede, tra gli altri, uno specifico stanziamento di risorse (obiettivo A.1.1 lett. d) in favore dei Comuni diretto a supportare gli stessi enti locali nelle operazioni di integrazione delle liste elettorali nella piattaforma centrale ANPR;

RAVVISATA pertanto la necessità di sostenere i Comuni mediante l'assegnazione di risorse, a titolo di contributo, nelle attività di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, destinando a tal fine uno stanziamento complessivo di **euro 22.037.762,80** (ventiduemilionitrentasettemilasettecentosessantadue/80) a valere sulle risorse del Fondo Complementare al PNRR di cui al soprarichiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, attuativo dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59;

RITENUTO di ripartire tra i sopradetti enti l'importo complessivo di **euro 22.037.762,80 (ventiduemilionitrentasettemilasettecentosessantadue/80)** attraverso uno specifico decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale che contenga altresì la disciplina delle modalità di erogazione dei contributi;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale n. 15/2023-PNC del 10 maggio 2023 di approvazione di un'apposita metodologia, per l'applicazione delle opzioni di semplificazione dei costi, ai sensi dell'art.10, comma 4, del citato decreto-legge 121/2021, ed in particolare per la determinazione degli importi forfettari (*lump sum*) da corrispondere ai Comuni a titolo di contributo per le attività di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione;

VISTO l'Allegato (*Tabella di ripartizione*) al presente decreto che determina il contributo da riconoscere ai Comuni attraverso l'applicazione della metodologia a *lump sum*;

RILEVATO che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2022, attribuisce al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 12 "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale" del bilancio previsionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VERIFICATO che le risorse per l'attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo di spesa n. 948, Centro di responsabilità n. 12 "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2022/2023, per l'intervento "Rafforzamento della Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4; Servizi digitali e esperienza dei cittadini" previsto dal Fondo Complementare del PNRR di cui al D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito nella L. n. 101 del 1° luglio 2021";

VISTA la Circolare del 5 dicembre 2022 n. 40 della Ragioneria Generale dello Stato recante: "PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi";

VISTI gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013 e s.m.i.;

SU PROPOSTA del Coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico, cons. Paolo Donzelli e del Coordinatore dell'Unità di Missione, dott.ssa Cecilia Rosica.

Tanto visto, ritenuto e considerato,

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce il contributo da assegnare ai Comuni a supporto dell'integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Articolo 2

(Contributo erogabile)

1. Il contributo spettante a ciascun Comune è determinato in un importo forfettario (lump sum) riconosciuto in funzione della fascia di popolazione residente cui appartiene il medesimo soggetto beneficiario, così come di seguito definito:

- per le Fascia 1 (Comuni fino a 2.500 abitanti): € 1.683,60;
- per le Fascia 2 (Comuni 2.501 - 5.000 abitanti): € 2.806,00;
- per la Fascia 3 (Comuni 5.001 - 20.000 abitanti): € 3.928,40
- per la Fascia 4 (Comuni 20.001 - 50.000 abitanti): € 6.173,20;
- per la Fascia 5 (Comuni 50.001 - 100.000 abitanti): € 8.979,20;
- per la Fascia 6 (Comuni 100.001 - 250.000 abitanti): € 12.346,40;
- per la Fascia 7 (Comuni > 250.000 abitanti): € 16.836,00.

2. La fascia di popolazione residente di appartenenza del singolo soggetto beneficiario è determinata sulla base del dato ISTAT 2021 calcolato sulla popolazione residente al 1° gennaio 2022, secondo la ripartizione indicata nell'Allegato "Tabella di ripartizione", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Completamento delle attività)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è assegnato al Comune all'esito positivo del controllo eseguito ai sensi dell'articolo 4, sul completamento delle attività di seguito indicate:

- a. risoluzione delle anomalie "doppia iscrizione" dei dati presenti nell'ANPR, riscontrabili nella sezione "Utilità e notifiche - download file" della Web Application ANPR;
- b. integrazione dei Web Services resi disponibili per l'acquisizione e l'aggiornamento puntuale della posizione elettorale dei cittadini di propria competenza;
- c. trasmissione nell'ANPR dei dati elettorali di tutti i cittadini di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 17 ottobre 2022.

2. Le istruzioni operative per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 sono disponibili sul sito internet www.anagrafenazionale.interno.it del Ministero dell'interno.

3. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2, le attività di cui al comma 1 devono essere completate entro e non oltre il 1° dicembre 2023, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022 per il programma "Servizi digitali e cittadinanza digitale" che prevede la redazione di un apposito rapporto entro tale data.

Articolo 4

(Asseverazione delle attività ed erogazione del contributo)

1. La Società generale d'informatica S.p.A. (Sogei S.p.A.), a seguito di apposite verifiche effettuate con cadenza periodica dal sistema ANPR, trasmette al Dipartimento per la trasformazione digitale l'elenco dei Comuni che hanno provveduto a completare le attività di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto.

2. Il Comitato di Monitoraggio, previsto dall'articolo 4 dell'Accordo stipulato in data 27 settembre 2021 tra il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, approva, con cadenza periodica, il trasferimento dei contributi in favore dei Comuni presenti nell'elenco di cui al comma 1, previa verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Il Dipartimento per la trasformazione digitale provvede al pagamento contestualmente all'impegno a favore dell'elenco dei Comuni approvato dal Comitato di monitoraggio di cui al comma precedente, avvalendosi della Banca d'Italia per le operazioni di trasferimento periodico delle risorse agli enti beneficiari.

Articolo 5

(Risorse)

1. La spesa per l'attuazione del presente decreto, pari a **euro 22.037.762,80 (ventiduemilionitrentasettemilasettecentosessantadue/80)**, è posta a carico delle **risorse di cui al capitolo di spesa n. 948 Centro di responsabilità n. 12** "Innovazione tecnologica e trasformazione digitale" del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2022/2023, per l'intervento "Rafforzamento della Misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4 - Servizi digitali e esperienza dei cittadini" previsto dal Fondo Complementare del PNRR di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Articolo 6
(Monitoraggio)

1. Ai fini del monitoraggio dell'intervento, i dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale sono registrati nel sistema informatico ReGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo la disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021 e le indicazioni della Circolare n. 40 del 5 dicembre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, relativa a "Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR: trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi".

Articolo 7
(Disposizioni finali)

1. È nominato responsabile del procedimento il Cons. Paolo Donzelli coordinatore dell'Ufficio per l'indirizzo tecnologico del Dipartimento per la trasformazione digitale.
2. Il presente atto è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente decreto, al ricorrere dei presupposti di legge, è trasmesso per i successivi adempimenti ai competenti Organi di controllo.

Il Capo del Dipartimento

Angelo Borrelli